

DP 361206



TRIBUNALE DI PATTI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Ai Magistrati anche onorari ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti, presso gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, di Mistretta, di Naso, di S. Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;

ai tirocinanti e stagisti in servizio presso il Tribunale di Patti;
ai Sindaci di Naso, S. Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Barcellona P.G.;
agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto

OGGETTO: attività giudiziaria 18.3.2020 – 15.4.2020 – CORONAVIRUS

Considerata la situazione emergenziale derivante dalla diffusione del CORONA VIRUS 2019 – nCoV;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del D.O.G. del 6/3/2020;

preso atto del tenore delle disposizioni del D.L. 2020 n. 11 del 8.3.2020

preso atto del tenore del D.L. 2020 n. 18 del 17.3.2020 che ha sostituito il d.l. 08/03/2020 n. 11, mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 15/04/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al 30/06/2020;

visto il D.P.C.M. del 11/03/2020;

ritenuto che il presente decreto sostituisce il precedente decreto presidenziale n. 24/2020 ed il decreto adottato sulla gestione delle procedure esecutive individuali e concorsuali

DISPONE CHE

a decorrere dal 17/3/2020 sono differite d'ufficio a data successiva al 15.4.2020, tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) con le esclusioni di cui di seguito;

per il civile

per le udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; tali dovendosi intende-

re quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti urgenti; sicché verranno, trattate, salvo che sia formalizzata puntuale istanza di rinvio, le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi finalizzate all'adozione dei provvedimenti urgenti se è richiesto il mantenimento; non anche però le udienze presidenziali di comparizioni relative ai ricorsi per separazione consensuale in cui la struttura stessa del procedimento esclude che sussista l'urgenza del provvedere (salva sempre l'ipotesi che l'urgenza sia attestata dal Presidente ovvero da un suo delegato); del pari non si terranno le udienze per i divorzi congiunti (salva sempre l'ipotesi che l'urgenza sia attestata dal Presidente ovvero da un suo delegato); non si terranno invece le udienze relative a procedimenti in materia di separazione o divorzio ove sia richiesta la modifica dei provvedimenti provvisori in materia di assegno di mantenimento o affidamento della prole, salvo che sia richiesta la trattazione urgente e sempre che il giudice ritenga sussistente l'urgenza, in tale ultima ipotesi potrà svolgersi l'udienza nella forma virtuale di cui di seguito si dirà;

per le udienze nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; tali non sono i procedimenti cautelari in materia patrimoniale, i giudizi possessori, i procedimenti per convalida di sfratto;

per le udienze nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

per le udienze nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

per le udienze nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

per le udienze nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

per le udienze nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

per le udienze negli **altri procedimenti**, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, **carattere di urgenza**, quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti; in tali procedimenti devono ritenersi rientrare - come concertato con i GG.EE. titolari dei ruoli ai nn. 3 e 4- quelli in materia di **opposizione all'esecuzione (615 co. 2 c.p.c.)**, quando istanza di sospensione sia riferibile a procedura esecutiva nella la vendita risulti già fissata entro la data del 30/6/2020; con riferimento, invece, alle **udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi** fissate tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 in linea teorica va esclusa l'urgenza del provvedere sicché esse saranno differite a data successiva al 15.4.2020 e

ciò d'ufficio e con decreto fuori udienza; sarà il Collegio, ovvero il giudice già delegato per l'istruttoria a valutare che esse rivestano carattere di urgenza (anche previa specifica istanza della parte interessata facente leva o sulla maturazione dei termini rilevanti ex art. 10 L.F. oppure sul preteso consolidamento di una iscrizione ipotecaria); con riferimento, poi alle **udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore e le verifiche** fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 saranno differite d'ufficio ad epoca successiva al 15 aprile 2020, salvo sempre che non ne sia attestata l'urgenza e salvo quanto previsto in tema di udienza virtuale;

naturalmente anche per i procedimenti rientranti nelle superiori eccezioni resta salva la possibilità per la parte di formulare richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione; nel quale caso sarà cura delle parti formulare istanza telematica di differimento; laddove vi siano più parti l'istanza dovrà essere sostanzialmente congiunta e dovrà pervenire in tempo utile per consentire al giudice di organizzare la giornata di lavoro e per riprogrammare il calendario delle udienze;

per il penale

per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;

per le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;

per le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive

e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono (la richiesta dovrà essere fatta in tempo utile per la programmazione del ruolo d'udienza) che si proceda,

per le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

per le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

per le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

ed ancora

per le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Restano ferme le specifiche indicazioni contenute nel decreto legge già citato con riferimento alle **eccezioni** sopra enumerate sinteticamente.

Modalità del differimento

Per il differimento d'ufficio delle udienze civili – programmate tra il 18.3.2020 ed il 15.4.2020 – provvederà, per ciascun procedimento, il giudice fuori dall'udienza con decreto telematico contenente la data della nuova udienza; la comunicazione sarà eseguita telematicamente alle parti a cura della Cancelleria.

Per il differimento d'ufficio delle udienze penali - - programmate tra il 18.3.2020 ed

il 15.4.2020 - provvederà il giudice fuori udienza con decreto contenente la data della nuova udienza; per comunicazioni ed avvisi si farà applicazione di quanto previsto dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 che, al comma 13, prevede che *“Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; al comma 14, che **“Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio”**; al comma 15, che **“Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”**.*

Per le misure da adottare ex art. 83 comma 6 del D.L. del 17.3.2020 n. 18, per le finalità in detta disposizione indicate, **con precipuo riferimento all'attività giudiziaria successiva al 15.4.2020**, si fa riserva di successiva determinazione secondo la procedura e le modalità descritte dal menzionato comma.

Gestione delle udienze civili e penali; udienze civili virtuali ed a distanza

A decorrere dal 9.3.2020 (ormai dal 17.3.2020) e fino al 15.4.2020, per esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica, **tutte le udienze civili e penali, laddove svolte perché rientranti nel novero delle eccezioni su elencate**, saranno tenute a porte chiuse, sicché, per ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula unicamente delle parti interessate al procedimento medesimo la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito; per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito.

In tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati **cureranno di fissare i procedimenti con l'indicazione dell'orario di trattazione con il fine precipuo di evitare il formarsi di assembramenti**; in ogni caso **sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere alla comunicazione telematica dell'elenco dei procedimenti da trattare con indicazione per ciascuno dell'orario di chiamata in ossequio anche al protocollo d'udienza già stipulato**; i direttori amministrativi avranno cura di individuare anche idonea aula d'udienza disponibile.

E', comunque, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza; le parti potranno attendere nell'atrio, gli avvocati negli ambienti già nella disponibilità del C.O.A. di Patti.

L'art. 83 del D.L. al comma 5 ed al comma 7 lettere f ed h consente di programmare da

subito lo svolgimento delle udienze civili (che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) mediante collegamenti da remoto (quindi c.d. udienza a distanza) individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento; all'udienza il giudice dà atto a verbale, con l'ausilio dell'assistente, delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; consente anche da subito lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (quindi la c.d. udienza c.d. virtuale).

Dal che in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio secondo i superiori criteri, e sempre che ricorrano i presupposti testé indicati, l'udienza sarà celebrata virtualmente; sarà il giudice a dare avviso alle parti della trattazione virtuale in tempo utile, con invito a depositare note telematiche almeno 24 ore prima dell'udienza, onde consentire alle cancellerie la corretta acquisizione dei documenti informatici e la relativa messa in visione al giudice; laddove non sia praticabile l'udienza c.d. virtuale e sempre però compatibilmente con le competenze informatiche dei giudici, del personale amministrativo, con la natura dell'attività processuale da svolgere e con la disponibilità di rete e di hardware, il giudice potrà nei procedimenti che ricadono nelle su indicate eccezioni gestire l'udienza mediante collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia (quest'ultimo in fase di dismissione). Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti ed il CISIA dovrà garantire adeguata assistenza anche da remoto (laddove possibile); anche in quest'ultimo caso sarà il giudice che comunicherà telematicamente ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero (se la partecipazione è prevista), giorno, ora e modalità di collegamento, inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del *link* generato dal sistema, cliccando sul quale il procuratore potrà aderire all'udienza; sarà il giudice che darà atto a verbale, sempre con l'ausilio del personale amministrativo che ben può utilizzare gli applicativi di OFFICE 365 su indicati, delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

L'art. 83 del D.L. al comma 12 consente in tutti i casi in cui si debba tenere udienza penale con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business (quest'ultimo ormai avviato alla dismissione) diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito. Sarà il giudice a dare tempestiva comunicazione alla persona detenuta ed al relativo difensore delle modalità

di svolgimento dell'udienza e le Direzioni della Casa Circondariale di Barcellona P.G. e della Casa Circondariale di Messina, tempestivamente allertate, avranno cura, laddove ovviamente possibile, di allestire idoneo locale, munito di postazione fissa di Personal Computer dotata di *webcam* e microfono e dello specifico applicativo *Microsoft Teams* diffuso dal Ministero, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'attività a distanza (peraltro già di recente testata dall'Ufficio G.i.p/G.u.p. del Tribunale di Patti).

Gestione dei depositi degli atti nell'ambito dei procedimenti civili; aspetti fiscali

Nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito **unicamente il deposito telematico degli atti** ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

Gestione delle attività dei CC.TT.UU. nei procedimenti civili, lavoro e previdenza

In tutti i casi in cui sia stato conferito incarico di consulenza, comprese le ipotesi di ATP in materia previdenziale, le operazioni peritali che implicino visite mediche, accesso a pubblici uffici o luoghi privati, ispezioni o sopralluoghi, sono sospese fino al 15 aprile 2020, salvo che non sussistano ragioni di indifferibile urgenza

Il tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/2013

Il tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/2013 NON è sospeso, ma i tirocinanti fino al 30 giugno 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale di Patti; in tali casi l'attività formativa verrà attuata mediante scambio telematico di atti e documenti ovvero altra modalità da convenire con il magistrato affidatario il quale avrà cura di registrare tutta l'attività.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.

Si comunichi il presente decreto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi per conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Barcellona P.G. e Messina; a O.D.E.C. di Patti, Barcellona P.G. e Messina, al Consiglio Notarile distrettuale, all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina, all'Ordine dei Chimici, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, all'Ordine degli Architetti di Messina, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine degli Psicologi, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all'Ordine dei Periti Agronomi, all'Ordine degli Agrotecnici.

Patti, il 18.3.2020

Il Presidente del Tribunale F.F.

(dott. U. Scavuzzo)

